

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3596

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREIS, BASSI MONTANARI, CIMA, CERUTI, DONATI, GROSSO,
LANZINGER, MATTIOLI, PROCACCI, SALVOLDI, SCALIA**

Presentata il 1° febbraio 1989

Interventi d'urgenza a tutela dall'inquinamento atmosferico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le emergenze ambientali si moltiplicano. Crescono con il crescere di uno sviluppo che molti considerano distorto. E ogni emergenza è un *deja-vu*: annunci e proposte roboanti che puntualmente, cancellata l'emergenza dalle pagine dei giornali, ritornano all'inerzia di prima. Finché non arriva l'ennesima emergenza.

Per quanto riguarda l'emergenza aria, esistono già punti di riferimento nel quadro legislativo, il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per esempio. Con questa normativa il Governo italiano ha recepito quattro direttive CEE in materia di qualità dell'aria: 80/779, 82/884, 84/360, 85/203. E il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 28 marzo 1983, in cui si fissano i limiti sanitari sui livelli massimi di inquinamento atmosferico.

Ebbene, nelle nostre città questi limiti vengono quotidianamente sfondati. E ogni giorno le dosi inquinanti oltre le soglie di guardia si sommano a quelle del giorno precedente. E alle altre dosi di inquinamento che bombardano i cittadini (pesticidi, fumo, rumori, stress, eccetera).

È per questi motivi che il gruppo parlamentare verde presenta oggi un progetto di legge che pone le basi per un « coprifuoco antitraffico ». Non ritengono, i parlamentari verdi, di aver inventato nulla di clamoroso. In tutti i paesi industrializzati, le misure per affrontare l'emergenza traffico sono entrate nella co-

scienza comune. E vengono applicate, negli Stati Uniti come in Svizzera, senza alcun clamore. Senza inutili crociate di commercianti e di giornalisti nostalgici della marmitta a tutti i costi.

All'articolo 1 del progetto di legge si assegnano alle unità sanitarie locali le competenze relative ai controlli e al monitoraggio dell'aria.

All'articolo 2 si prevede l'obbligo di informativa da parte delle unità sanitarie locali nei confronti del sindaco, qualora vengano superati i valori limite fissati.

All'articolo 3 si prevede la dichiarazione di allarme sanitario da parte dei sindaci.

All'articolo 4 è disciplinato il primo tipo di allarme sanitario, con la fissazione dei relativi valori limite, all'articolo 5 il secondo tipo, all'articolo 6 il terzo tipo.

All'articolo 7 si parla dei provvedimenti da prendere in caso di allarme di primo tipo: invito all'uso di trasporti

pubblici, limite massimo di velocità a 70 Km/h, limitazioni per riscaldamento in case, uffici e luoghi pubblici a 18°. In caso di allarme di secondo grado i provvedimenti sono i seguenti: divieto di traffico privato con alcune eccezioni, invito ai cittadini a rischio di rimanere in casa, obbligo di riscaldamento non superiore ai 18°, limiti di velocità per le strade extraurbane, utilizzazione dei soli combustibili a gas e a metano, funzionamento al minimo degli impianti industriali. Con l'allarme di terzo livello (allarme rosso) si prevede l'irrigidimento degli obblighi precedenti: divieto di circolazione auto, invito a tutti di non uscire per strada, chiusura scuole, funzionamento dei soli impianti industriali per la sopravvivenza, eccetera.

All'articolo 8 si stabiliscono le modalità di riduzione dei livelli sanitari. All'articolo 9 si disciplina l'informazione ai cittadini. All'articolo 10, le sanzioni penali. All'articolo 11 gli oneri di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ferme restando le competenze già esistenti in materia di inquinamento atmosferico, nei comuni inseriti nelle zone A e B ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, le unità sanitarie locali, nell'ambito dei compiti loro affidati dalla lettera a) dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad assicurare con continuità, tramite apposite centraline, le rilevazioni dei parametri dell'SO₂, NO₂ e polveri totali sospese ai fini della verifica nel territorio comunale del rispetto dei limiti sanitari previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

ART. 2.

1. Fermi restando gli obblighi già previsti dalla legge connessi al superamento dei limiti sanitari di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alla unità sanitaria locale di informare immediatamente i sindaci dei comuni e la regione interessati qualora vengano superati i valori limite fissati negli articoli seguenti.

ART. 3.

1. In caso di superamento dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, i sindaci interessati dichiarano lo stato di allarme sanitario per il territorio comunale.

ART. 4.

1. Il sindaco dichiara l'allarme sanitario di primo livello (allarme giallo) quando in almeno due centraline, o in una, nei casi ve ne sia una sola presente sul territorio comunale:

a) per un lasso di tempo superiore alle 3 ore vengano superati i seguenti valori medi, per una delle seguenti sostanze:

- 1) SO₂ 100 microgrammi/m³;
- 2) NO₂ 100 microgrammi/m³.

b) quando la somma delle concentrazioni di SO₂ e polveri superi per un lasso di tempo superiore alle 24 ore una media di 200 microgrammi/m³.

ART. 5.

1. Il sindaco dichiara l'allarme sanitario di secondo livello (allarme arancione) quando in almeno due centraline, o in una, nei casi ve ne sia una sola presente sul territorio comunale:

a) per un lasso di tempo superiore alle 3 ore vengano superati i seguenti valori medi per una delle seguenti sostanze:

- 1) SO₂ 200 microgrammi/m³;
- 2) NO₂ 180 microgrammi/m³.

b) quando la somma delle concentrazioni di SO₂ e polveri superi, per un lasso di tempo superiore alle 24 ore, una media di 250 microgrammi/m³.

ART. 6.

1. Il sindaco dichiara l'allarme sanitario di terzo livello (allarme rosso) quando in almeno due centraline, o in una, nei casi ve ne sia una sola presente sul territorio comunale:

a) per un lasso di tempo superiore alle 3 ore vengano superati i seguenti

valori medi per una delle seguenti sostanze:

1) SO₂ 350 microgrammi/m³;

2) NO₂ 250 microgrammi/m³.

b) quando la somma delle concentrazioni di SO₂ e polveri superi per un lasso di tempo superiore alle 24 ore una media di 300 microgrammi/m³.

ART. 7.

1. Con la dichiarazione di allarme sanitario di primo livello sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) invito alla popolazione ad usare mezzi di trasporto pubblici;

b) limite massimo di velocità, per le aree extraurbane, 70km/h;

c) obbligo di limitare il riscaldamento di abitazioni, uffici, edifici pubblici e luoghi di lavoro a 18°.

2. Con la dichiarazione di allarme sanitario di secondo livello sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) proibizione del traffico privato con le seguenti eccezioni:

1) mezzi di trasporto con benzina senza piombo;

2) camion a rimorchio fino a 2,5 tonnellate;

3) mezzi di trasporto funzionanti a gas;

b) invito ai gruppi a rischio (anziani, bambini, donne incinte, sofferenti di malattie alle vie respiratorie e cardiovascolari) a non uscire in strada;

c) obbligo di limitare il riscaldamento di abitazioni, uffici, edifici pubblici e luoghi di lavoro a 18°;

d) limite massimo di velocità per le strade extraurbane 70 Km/h;

e) permesso di utilizzazione come combustibile per riscaldamento, produ-

zione, energia e calore, solo del gas e del metano, con eccezioni concesse dalle autorità competenti per ospedali, scuole ed altri edifici pubblici;

f) funzionamento al minimo di tutti gli impianti industriali e produttivi.

3. Con la dichiarazione di allarme sanitario al terzo livello sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) proibizione di tutto il traffico privato. Per il traffico pubblico permesso di circolazione solo per:

1) taxi;

2) autoambulanze;

3) mezzi urbani ed extraurbani;

4) automezzi delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, guardie mediche;

5) automezzi per il trasporto di medicine, beni di prima necessità, trasporti bancari, generi alimentari;

b) invito alla popolazione a non uscire in strada;

c) limite massimo di velocità, per le aree extraurbane, 70 Km/h;

d) chiusura delle scuole;

e) obbligo di limitare il riscaldamento a 18°;

f) permesso di utilizzazione, come combustibile, solo del gas e del metano con le stesse eccezioni previste dalla lettera e) del comma 2;

g) funzionamento dei soli impianti produttivi ed industriali essenziali alla sopravvivenza.

ART. 8.

1. I limiti di allarme sanitario vengono diminuiti al livello inferiore quando i valori considerati non vengono registrati per 12 ore consecutive.

2. L'allarme sanitario cessa quando i valori relativi al primo livello non vengono registrati per 12 ore consecutive.

ART. 9.

1. L'inizio, la fine e l'evoluzione della situazione dei vari livelli d'allarme sanitario vengono resi pubblici attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

ART. 10.

1. Chiunque non ottemperi agli obblighi e divieti di cui agli articoli precedenti è punito con la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale.

ART. 11.

1. Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge a carico delle unità sanitarie locali si provvede mediante imputazione agli appositi capitoli del bilancio del Ministero della sanità.